



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il Rettore

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 26 marzo 2025, n. 364;

RICHIAMATA la delibera del 24 novembre 2025, con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che aggiorna e sostituisce il citato Regolamento sul conferimento dei contratti di ricerca e detta una disciplina organica per contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca;

RICHIAMATA la delibera del 25 novembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte;

RITENUTO opportuno aggiornare la normativa di Ateneo in materia di conferimento di contratti di ricerca e adottare una disciplina organica per le ipotesi di cui agli articoli 22, 22 bis e 22 ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 E' emanato il “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nell'albo ufficiale dell'Ateneo.

Art. 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 26 marzo 2025, n. 364;
- Il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con decreto rettorale 30 maggio 2024, n. 478

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC E INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22, 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato RTT (art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente dal 30/06/2022), anche se conferiti o stipulati da parte di Atenei e istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Titolo II - Contratti di ricerca

Art. 2 - Caratteristiche e finalità dei contratti di ricerca

1. L'Università della Calabria può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni.
3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
4. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a 5 anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 Modalità di selezione (Contratti di ricerca)

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive trasparenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione (Contratti di ricerca)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle proprie disponibilità, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e l'eventuale sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - j) la copertura economica dello stesso;
 - k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo Art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli valutabili;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

Art. 5 Bando di selezione (Contratti di ricerca)

1. Il bando di selezione è emanato con decreto del Direttore di Dipartimento. È prevista l'emanazione con decreto del Rettore in presenza di specifici progetti/programmi di ricerca che richiedono la gestione a cura dell'Amministrazione centrale. Il bando deve contenere, oltre agli elementi di cui all'Art. 4, anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - d) il numero massimo (non oltre 5) di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - h) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 6 Commissione giudicatrice (Contratti di ricerca)

1. La Commissione, composta da 3 componenti, individuati, ove possibile, in garanzia di un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Un membro della Commissione svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'Art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - d) i Professori e i Ricercatori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste ai precedenti commi 6 e 7.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni (Contratti di ricerca)

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni, il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore di Dipartimento, e notificata all'interessato.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni (Contratti di ricerca)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare la coerenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione predetermina le modalità di valutazione dei candidati.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 Termine del procedimento (Contratti di ricerca)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Direttore del Dipartimento una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore di Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto. Il Consiglio di Dipartimento, entro 15 giorni dal decreto di revoca, potrà deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, la designazione dei componenti di una nuova Commissione, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, ai sensi del medesimo art. 6.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento, entro 30 giorni dalla consegna da parte della Commissione dei verbali al competente ufficio. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 5.
5. Entro 3 mesi dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

Art. 10 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata (Contratti di ricerca)

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'Art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
- 3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.
 - 4. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare e inviare ai competenti Uffici dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa di servizio del contrattista.
 - 5. Il periodo di prova è della durata di 3 mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.
 - 6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 - 7. Il contrattista dottorando di ricerca o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.
 - 8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11 Rapporto di lavoro (Contratti di ricerca)

- 1. Il Contrattista svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
- 2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 e, per quanto compatibile, dall'Art. 10 della Legge n. 240 del 2010, e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
- 3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
- 4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 Proroga dei contratti di ricerca

- 1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'Art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 13 Rinnovo dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'Art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 4, lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 14 Cause di estinzione del rapporto di lavoro (Contratti di ricerca)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'Art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
4. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'Art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
5. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
7. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile della ricerca.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

8. Per le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro proposte dal Responsabile della ricerca, le stesse dovranno essere espressamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento, valutate le giustificazioni addotte dal contrattista.

Art. 15 Incompatibilità (Contratti di ricerca)

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, Legge 240/2010, con incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, Legge 240/2010, e con contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge;
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, master universitario, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. Il contrattista può svolgere attività di didattica e di supporto alla didattica, per un impegno non superiore a 60 ore per anno accademico, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
5. Il limite sopra indicato può essere derogato con delibera del Senato accademico, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.
6. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 16 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo (Contratti di ricerca)

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Calabria e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Titolo III - Incarichi post-doc



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 17 Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc

1. L'Università della Calabria può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
3. La durata complessiva degli incarichi post-doc instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di Atenei e istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 18 Modalità di selezione (Incarichi post-doc)

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive trasparenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il conferimento degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 19 Attivazione delle procedure di selezione (Incarichi post-doc)

1. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori, nell'ambito della propria disponibilità, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero e la durata degli incarichi post-doc;
 - b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico e il relativo titolo;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico- disciplinare;
 - f) il Dipartimento e l'eventuale sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
 - i) che l'importo minimo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro, è in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

- j) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- k) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- l) eventuali ulteriori titoli valutabili;
- m) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio orale pubblico, con eventuale indicazione della lingua diversa dall'italiano in cui lo stesso potrà svolgersi.

Art. 20 Bando di selezione (Incarichi post-doc)

1. Il bando di selezione è emanato con decreto del Direttore di Dipartimento. È prevista l'emanazione con decreto del Rettore in presenza di specifici progetti/programmi di finanziamento che richiedono la gestione a cura dell'Amministrazione centrale.
Il bando deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi post-doc;
 - b) le modalità di selezione;
 - c) la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico e il relativo titolo;
 - d) i requisiti per la partecipazione;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico- disciplinare;
 - g) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - h) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - i) il numero massimo (non oltre 5) di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) eventuali ulteriori titoli valutabili;
 - k) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - m) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio orale pubblico, con indicazione della lingua diversa dall'italiano in cui lo stesso potrà svolgersi.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 21 Commissione giudicatrice (Incarichi post-doc)

1. La Commissione, composta da 3 componenti, individuati, ove possibile, in garanzia di un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Un membro della Commissione svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'Art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - d) i Professori e i Ricercatori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste ai precedenti commi 3 e 4.
6. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 22 Candidati ammissibili alle selezioni (Incarichi post-doc)

1. Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento dell'incarico, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);

- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore di Dipartimento e notificata all'interessato.

Art. 23 Modalità di svolgimento delle selezioni (Incarichi post-doc)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc. La valutazione è integrata da un colloquio orale pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico. Il colloquio potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in una lingua diversa dall'italiano, indicata nel bando di selezione.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità che saranno indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
4. La Commissione predetermina le modalità di valutazione dei candidati.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
6. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
7. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 24 Termine del procedimento (Incarichi post-doc)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Direttore del Dipartimento una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore del Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto. Il Consiglio di Dipartimento, entro 15 giorni dal decreto di revoca, potrà deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

professori e dei ricercatori, la designazione dei componenti di una nuova Commissione, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, ai sensi del medesimo art. 21.

3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dalla consegna da parte della Commissione dei verbali al competente ufficio. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 5.
5. Entro 3 mesi dall'approvazione degli atti è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini su esposti deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività oggetto dell'incarico post-doc. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

Art. 25 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata (Incarichi post-doc)

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) l'attività oggetto dell'incarico post-doc, con specifico riferimento all'attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) le modalità e termini di verifica dell'attività svolta;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'Art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.
4. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare e inviare ai competenti Uffici dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa di servizio del titolare dell'incarico post-doc.
5. Il periodo di prova è della durata di 1 mese effettivo di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.
6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il titolare dell'incarico post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 26 Rapporto di lavoro (Incarichi post-doc)

1. L'incarico post-doc ha ad oggetto attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. L'attività di ricerca comprende lo svolgimento delle attività relative al programma di ricerca oggetto dell'incarico post-doc, l'attività di studio e aggiornamento scientifico.
3. L'attività di collaborazione alla didattica può includere i compiti relativi ad attività integrative di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali (a titolo esemplificativo le esercitazioni extra-curricolari, collaborazione ai seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, la partecipazione alle attività di verifica della preparazione iniziale degli studenti), ad attività di servizio agli studenti, senza costi aggiuntivi e solo qualora tali funzioni non siano attribuibili ai docenti e ai ricercatori dello stesso Dipartimento. Le attività di collaborazione alle attività didattiche sono assegnate dal Consiglio di Dipartimento per un impegno complessivo non superiore a 60 ore per anno accademico, salvo incompatibilità con la ricerca assegnata (attestata dal Responsabile della ricerca).
4. L'attività di terza missione comprende le attività di valorizzazione economica della conoscenza, promossa attraverso i processi di innovazione della ricerca e la produzione di beni pubblici, sociali e culturali nell'ambito delle attività di iniziativa del Dipartimento di afferenza.
5. Per i titolari dell'incarico post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte e nei limiti della normativa in materia vigente.
6. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza una relazione relativa all'attività svolta al termine del contratto o, ove il contratto sia pluriennale, al termine di ciascuna annualità.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 e, per quanto compatibile, dall'Art. 10 della Legge n. 240 del 2010, e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
8. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 27 Proroga dei contratti (Incarichi post-doc)

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 17, comma 3, del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore o suo delegato.

Art. 28 Cause di estinzione del rapporto di lavoro (Incarichi post-doc)

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'Art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
5. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
6. Costituiscono giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione di cui all'art. 26, comma 6 del presente regolamento sia la mancata approvazione da parte del Responsabile della ricerca.
7. Per le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro proposte dal Responsabile della ricerca, le stesse dovranno essere espressamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento, valutate le giustificazioni adottate dal titolare dell'incarico post-doc.

Art. 29 - Incompatibilità e ulteriori incarichi (Incarichi post-doc)

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Gli incarichi post-doc non sono inoltre compatibili:
 - con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - con contratti di ricerca di cui all'art. 22, Legge 240/2010, con incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, Legge 240/2010, e con contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni da parte del titolare di incarico post-doc, si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico.
4. Il titolare dell'incarico post-doc può svolgere attività didattica curricolare, partecipando alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, il cui eventuale svolgimento sarà effettuato al di fuori della propria attività istituzionale. L'impegno complessivo non potrà superare le 60 ore per anno accademico, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc; al riguardo si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile della ricerca.
5. Il limite di cui al comma 4 può essere derogato con delibera del Senato accademico, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

6. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
7. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 30 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo (Incarichi post- doc)

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base di un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Calabria e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Titolo IV - Incarichi di ricerca

Art. 31 Caratteristiche e finalità degli incarichi di ricerca

1. L'Università della Calabria può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Tali incarichi devono essere finanziati con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.
2. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da Atenei e istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 32 Modalità di selezione (Incarichi di ricerca)

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive trasparenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio ad opera di una commissione giudicatrice, e la pubblicità degli atti.
2. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo. In questo caso, il



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

conferimento dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può avvenire anche mediante procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito Internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, nelle modalità specificate ai successivi artt. 39 e 40.

Art. 33 Attivazione delle procedure di selezione (Incarichi di ricerca)

1. Ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile della ricerca ('Tutor'), i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi di ricerca con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle proprie disponibilità, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca e il relativo titolo;
 - c) il Responsabile della ricerca ('Tutor');
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento e l'eventuale sede principale di svolgimento delle attività;
 - f) la data presunta di inizio attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - h) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - i) i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - j) i criteri valutativi di cui al successivo art. 37 comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico.

Art. 34 Bando di selezione (Incarichi di ricerca)

1. Il bando di selezione è emanato con decreto del Direttore di Dipartimento. È prevista l'emanazione con decreto del Rettore in presenza di specifici progetti/programmi di finanziamento che richiedono la gestione a cura dell'Amministrazione centrale.
Il bando deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) le modalità di selezione;
 - c) il programma di ricerca e il relativo titolo;
 - d) i requisiti per la partecipazione, titoli valutabili ed eventuali altri requisiti e competenze richiesti;
 - e) il Responsabile della ricerca ('Tutor');
 - f) il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - g) il Dipartimento e l'eventuale sede principale di svolgimento delle attività;
 - h) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - i) il numero massimo (non oltre 4) tra pubblicazioni e altri prodotti scientifici che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione;
 - j) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - l) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 35 Commissione giudicatrice (Incarichi di ricerca)

1. La Commissione, composta da 3 componenti individuati, ove possibile, in garanzia di un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, è nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Un membro della Commissione svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'Art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
4. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - d) i Professori e i Ricercatori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni previste ai precedenti commi 3 e 4.
6. La Commissione, in occasione della prima riunione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. L'eventuale colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 36 Candidati ammissibili alle selezioni (Incarichi di ricerca)

1. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca esclusivamente i giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di un titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, conseguito da non più di sei anni, e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore di Dipartimento, e notificata all'interessato.

Art. 37 Modalità di svolgimento delle selezioni (Incarichi di ricerca)

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ad opera di una commissione, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e di un eventuale colloquio, volta ad accertare il possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità che saranno indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
 - d) nel caso in cui il bando lo preveda: colloquio orale volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.
4. La Commissione predetermina le modalità di valutazione dei candidati.
5. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
6. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'eventuale effettuazione del colloquio.
7. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 38 Termine del procedimento (Incarichi di ricerca)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Direttore del Dipartimento una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore del Dipartimento provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto. Il Consiglio di Dipartimento, entro 15 giorni dal decreto di revoca, potrà deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, la designazione dei componenti di una nuova Commissione, che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, ai sensi del medesimo art. 35.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento entro 30 giorni dalla consegna da parte della Commissione dei verbali al competente ufficio. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 5.
5. Entro 3 mesi dall'approvazione degli atti è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini su esposti, proposto dal Responsabile della ricerca ('Tutor'), deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività oggetto dell'incarico di ricerca. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

Art. 39 Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati (Incarichi di ricerca)

1. I Responsabili della Ricerca ('Tutor') possono richiedere al Direttore del Dipartimento di afferenza l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca e il relativo titolo;
 - c) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - d) il Responsabile della ricerca ('Tutor');
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e l'eventuale sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - i) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 40 Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto (Incarichi di ricerca)



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.
3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca.
4. A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
5. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal responsabile del procedimento. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.
6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato a cura del responsabile del procedimento sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.
7. Il decreto di approvazione degli atti, comprensivo della graduatoria di merito, dovrà essere trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione, ai fini della stipula dei contratti relativi agli incarichi di ricerca, entro 30 giorni dalla consegna del verbale di valutazione da parte del Responsabile della Ricerca.
8. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.
9. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.
10. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 11.
11. Entro 3 mesi dall'approvazione degli atti è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini su esposti, proposto dal Responsabile della ricerca ('Tutor'), deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 41 Stipula del contratto e relativa durata (Incarichi di ricerca)

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto individuale di diritto privato. Esso contiene le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, le attività previste, il trattamento economico e previdenziale spettante e il finanziamento su cui grava il contratto, il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività e il Responsabile della ricerca ('Tutor').
2. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore o suo delegato.
3. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 42 Compiti dei titolari di incarichi di ricerca

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività sotto la supervisione del Responsabile della ricerca ('Tutor').
2. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
4. Qualora il Responsabile della ricerca ritenga che l'attività del titolare dell'incarico di ricerca non proceda correttamente, egli dovrà formalmente contestare l'inadempienza al titolare stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile della ricerca richiederà una valutazione del titolare dell'incarico di ricerca al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il titolare dell'incarico, redigerà una apposita relazione. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del titolare dell'incarico di ricerca e comporterà la risoluzione del contratto da parte dell'Università della Calabria.
5. Alla conclusione del contratto il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca.
6. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'eventuale rinnovo dell'incarico.

Art. 43 Proroga dei contratti (Incarichi di ricerca)

1. Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.
2. L'eventuale proroga dell'incarico avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 31, comma 2 del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto relativo all'incarico di ricerca è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 44 Rinnovo dei contratti (Incarichi di ricerca)

1. Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato.
2. L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 31, comma 2 del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il rinnovo del contratto relativo all'incarico di ricerca è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

Art. 45 Incompatibilità e ulteriori incarichi (Incarichi di ricerca)

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con i contratti di ricerca di cui all'art. 22, Legge 240/2010, con gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, Legge 240/2010, e con i contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
4. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica e alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

Art. 46 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo (Incarichi di ricerca)

1. Ai titolari di incarichi di ricerca è corrisposto un importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca, stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente in relazione all'impegno richiesto e nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, sulla base di un importo minimo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche); in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali); in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività); in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

Art. 47 Cause di estinzione del contratto (incarichi di ricerca)



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni, salva autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento interessato a recedere con termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Per le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro proposte dal Responsabile della ricerca ('Tutor'), le stesse dovranno essere espressamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento, valutate le giustificazioni addotte dal titolare dell'incarico di ricerca.
5. I fondi non utilizzati per l'incarico di ricerca vengono reintegrati alle Strutture interessate.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura selettiva.
7. L'Ateneo ha il diritto di recedere con effetto immediato dal rapporto senza obbligo di preavviso con decreto del Rettore, o suo delegato, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) il titolare dell'incarico di ricerca non adempia agli obblighi di cui all'art. 45 del presente Regolamento in tema di incompatibilità;
 - b) il titolare dell'incarico di ricerca non adempia agli obblighi di cui all'art. 42, comma 3, del presente Regolamento, ove non inizi l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca;
 - c) valutazione negativa del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del presente Regolamento;
 - d) il periodo di sospensione dell'incarico di ricerca comprometta l'assolvimento dell'attività di ricerca, come previsto all'art. 48, comma 2, del presente Regolamento;
 - e) il titolare dell'incarico di ricerca non adempia ad ogni ulteriore diverso obbligo espressamente previsto dal contratto.
8. In caso di recesso da parte dell'Ateneo, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività prestato dal titolare dell'incarico di ricerca, previa approvazione del Responsabile della ricerca.
9. Il titolare dell'incarico di ricerca che sia incorso in una delle incompatibilità previste dal presente Regolamento è tenuto a restituire i compensi eventualmente percepiti in ragione dell'incarico di ricerca, relativamente al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

Art. 48 Sospensione attività (Incarichi di ricerca)

1. La sospensione delle attività relative all'incarico di ricerca, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto.
2. I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico di ricerca per l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i 30 giorni consecutivi.

Art. 49 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia agli articoli 22, 22-bis e 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca è da considerarsi abrogato, fatti salvi i contratti in corso di svolgimento.
3. Limitatamente alle rappresentanze dipartimentali, e sino all'adeguamento dei relativi regolamenti, la partecipazione dei contrattisti di ricerca è equiparata a quella dei ricercatori a tempo determinato, tipo



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

A, e la partecipazione dei titolari di incarichi post-doc è equiparata a quella degli assegnisti di ricerca, secondo la disciplina attualmente contenuta nei regolamenti dipartimentali vigenti sino ai rispettivi adeguamenti.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/statuto-regolamenti/>.